

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI DI NAPOLI**

PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 18/2020

Il Giudice, dr. Stefania Cannavale

Premesso che, a seguito di apposito decreto, l'udienza del si è tenuta secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 18/2020, mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta.

Viste le note di trattazione scritta depositate da BANCA

Viste le note di trattazione scritta depositate da DEBITORI ESECUTATI

Provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta, visto l'atto di opposizione;

vista la comparsa di costituzione del creditore procedente e sentite le parti;

ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta sospensione;

PREMESSO CHE:

i DEBITORI hanno impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria del 5 febbraio 2020 deducendo che sia il pignoramento immobiliare che la procedura di vendita, appaiono gravemente viziati, a causa del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte del creditore procedente, avvenuta oltre i termini di cui all'art. 557 c.p.c., ed in quanto l'avviso di vendita non è stato notificato ai debitori e pertanto l'aggiudicazione dovrà essere annullata con conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione provvisoria del bene staggito.

In ordine al primo motivo di opposizione:

ESTINZIONE DEL PIGNORAMENTO PER TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCIZIONE – VIOLAZIONE ART. 557 C.P.C.

Parte opposta ha eccepito l'intempestività e l'inammissibilità dell'opposizione. Ruolo "chiave" riveste la disciplina di cui all'art. 2929 del codice civile, a mente del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.

La ratio della norma va individuata nella necessità di attribuire stabilità al trasferimento coattivo, che sarebbe altrimenti messo in discussione, se si facessero ricadere sull'aggiudicatario le conseguenze derivanti dai vizi delle fasi del procedimento anteriori alla vendita od all'assegnazione.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c. diviene inammissibile per la preclusione derivante dalla chiusura della fase preparatoria ed anche perché trattandosi di vizio occorso in data antecedente all'avvio del subprocedimento di vendita ma denunciato successivamente alla vendita, la sua deducibilità è preclusa dall'applicazione dell'art. 2929 c.c.(cfr. Cass. Sez. UN. 27 ottobre 1995 n. 11178; 2 aprile 2014 n. 7707; 8 aprile 2014 n. 8145). Il processo esecutivo

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale, del 19 giugno 2020

si articola in una fase preparatoria che culmina nell'autorizzazione alla vendita; tutte le situazioni invalidanti che affliggono gli atti esecutivi sono deducibili con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. sino alla chiusura della fase in cui l'atto viziato è stato posto in essere; al più tardi quindi nei venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza che autorizza la vendita.

Va da sé, infatti, che gli interessi coinvolti dopo la vendita non sono più soltanto quelli del debitore esecutato e del creditore procedente, ma anche quelli dell'acquirente o assegnatario, che peraltro non ha preso parte agli atti anteriori.

La Corte di Cassazione, in particolare, con sentenza del 10 febbraio 2015 n. 2472, ha ribadito l'onere del debitore di attivarsi per far valere eventuali nullità procedurali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.

A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell'aggiudicatario e del creditore. Ciò anche in nome della tutela del terzo di buona fede e dell'affidamento incolpevole.

La norma, quindi, pone uno "sbarramento" esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura civile, che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta. Pertanto poiché i debitori hanno avuto notizia del pignoramento, e dunque della pendenza della procedura esecutiva, al momento della sua notifica avvenuta a mani proprie nei confronti di entrambi, nonché al momento della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., l'opposizione è del tutto intempestiva, oltre che inammissibile.

Comunque per mera completezza espositiva, l'art. 557, comma 1, c.p.c., stabilisce che *"Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento"* e al comma 2 che *"il mancato compimento delle anzidette formalità nel termine stabilito, e precisamente, l'omesso o tardivo deposito delle copie conformi dell'atto di pignoramento nonché di titolo esecutivo e precetto (ma non della nota di trascrizione) comportano la inefficacia del pignoramento"*; il mancato deposito della nota di trascrizione al momento della iscrizione a ruolo non è sanzionato dunque con l'inefficacia, essendo possibile tale deposito anche in un momento successivo, sebbene precedente all'autorizzazione alla vendita in quanto la trascrizione ha la funzione di segnare il momento perfezionativo della fattispecie-pignoramento.

Per quanto concerne invece l'ulteriore motivo di opposizione, **MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI VENDITA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO**, va ricordato che il processo esecutivo è un processo a contraddittorio attenuato, in quanto a differenza del processo di cognizione, che è rivolto all'accertamento di un diritto, mira a dare attuazione ad un diritto che è già stato accertato in altra sede, e che è suscettibile di contestazione solo mediante la proposizione di un autonomo giudizio di cognizione e delle conseguenti parentesi cognitive endo-esecutive; sicché la partecipazione del debitore al processo esecutivo deve essere circoscritta ai casi espressamente previsti dal legislatore; in assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell'avviso di vendita, si può escludere la necessità di tale adempimento, non potendo esso farsi discendere dall'applicazione generale dell'art. 101 c.p. c. al processo esecutivo. Anche se si ravvisasse la necessità della notifica dell'avviso di vendita, in ogni caso era onere del debitore opponente che ha impugnato l'aggiudicazione con

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale, del 19 giugno 2020

l'opposizione agli atti esecutivi, lamentando l'omessa notifica dell'avviso, dimostrare la concreta lesione che sia stata arrecata alla sua sfera giuridica dalla carenza di tale adempimento, non essendo sufficiente la mera denuncia di una violazione processuale; pertanto avendo ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., il principio del contraddittorio è stato rispettato;

ritenuto che occorra assegnare termine per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c.;

ritenuto che occorra liquidare le spese relative alla presente fase di giudizio in applicazione del principio di soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione;

fissa alle parti il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà;

condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 oltre c.p.a.,i.v.a. e rimborso spese generali.
Si comunichi.

Napoli, 19/06/2020

Il giudice dell'esecuzione
dott. ssa Stefania Cannavale

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*